



COMUNE DI CALASETTA

C.A.P. 09011 ** PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Ordinanza contingibile urgente – divieto uso contenitori monouso in plastica non biodegradabile – artt. gli artt. 226 bis, 226 ter e 226 quater, del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 3, 9, 32, 41 della Costituzione – art. 50 d.lgs. 18.08.2000, n. 267.

LA SINDACA

Considerato che la riduzione del consumo di plastica è un'esigenza universalmente avvertita come priorità di interesse collettivo, e ciò ben oltre una ristretta cerchia a marcato orientamento ambientalistico, ed anzi è percepita dalla prassi amministrativa, nazionale, europea ed internazionale;

appurato che la normativa stessa traccia un chiaro indirizzo verso la progressiva inibizione dell'uso di manufatti in plastica non riciclabile e riutilizzabile, promuovendo la sostituzione con oggetti biodegradabili, riutilizzabili ed in genere eco-sostenibili, ciò risultando dal principio ispiratore del cd. Codice dell'ambiente, approvato con d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che puntualizza l'intento in alcune norme in esso contenute, dettando precise scansioni temporali per la transizione indicata;

constatato, che le linee generali previste dalla normativa, possono essere adattate, secondo elementari criteri di ragionevolezza, alle peculiarità socio economiche dei vari contesti territoriali, e che il territorio di Calasetta è riconosciuto oggetto di tutele particolari, come ad esempio è attestato dal DAPI TPUC/24 del 06/04/1990 della Regione Autonoma Sarda, dal DM Ambiente 7 aprile 2017, che, ai sensi del DPR 8 settembre 1997, n. 357, che individua a Calasetta, una "zona speciale di conservazione biogeografica";

ponderato che tra i molteplici usi della plastica, alcuni sono particolarmente deleteri: l'uso di piatti, bicchieri stoviglie monouso non consente il tipico bilanciamento che costituisce il cuore delle scelte politiche, infatti, tra il presunto vantaggio (utilizzo per pochi minuti) ed il sicuro e gravoso costo ambientale vi è un saldo marcatamente negativo, quindi sostanzialmente illecito;

assodato che nel contesto territoriale di Calasetta, l'uso di piatti, bicchieri, contenitori per alimenti da asporto in plastica, presenta criticità particolari:

- la presenza massiccia di turismo pendolare è un fatto notorio;
- tale tipo di utenza, palesemente acquista alimenti pronti – solitamente accompagnati a contenitori e stoviglie monouso – per consumarli in prossimità delle località balneari;
- l'inevitabile e veloce transizione da utensili a rifiuti di tali oggetti e il correlato bisogno di impegnare ingenti risorse, organizzative e finanziarie, per evitare dispersioni e garantire un servizio di raccolta *in situ*;
- la difficoltà e l'inopportunità di disseminare il territorio di una fitta rete di contenitori per rifiuti, spesso lordi di fluidi organici maleodoranti e fattore di rischio per la salute;
- la pressoché costante azione eolica che notoriamente disperde nell'ambiente marino e terrestre i rifiuti improvvidamente depositati, in modo da perpetuare per anni la loro attitudine inquinante;

preso atto, che la giurisprudenza amministrativa pare orientata a precludere a regioni e comuni la formazione di discipline differenziate in materia, ed a buon titolo, trattandosi di impedire che discipline generali siano territorialmente differenziate;

tenuto conto tuttavia che, secondo canoni noti, il giudice si pronunzia limitatamente al caso sottoposto alle sue cure e nei limiti delle domande e delle eccezioni delle parti, e, per quanto è noto, non è stato ancora scrutinato negativamente alcun provvedimento teso, non a creare discipline differenziate, ma ad adattare, quasi ad interpretare *secundum legem*, la disciplina generale, provvedendo nel caso concreto, non prevedibile dal legislatore;

constatato che, a suffragio delle motivazioni proposte, nei casi in cui il giudice amministrativo ha censurato i provvedimenti verosimilmente lo ha fatto per due ragioni generali:

- non sussistevano gli estremi per esercitare il potere *extra ordinem*,
- la materia è riservata alla competenza statale, sia *ratione materiae* sia per di attuazione delle direttive UE;

valutato il dispositivo seguente come provvedimento esecutivo di legge, adattata alle particolarità del caso:

- territorio di grande pregio ambientale: bene previsto in astratto e particolarmente connotato localmente;
- notevole vulnerabilità, caratterizzata da carenza di risorse da destinare al ripristino ed alla vigilanza;

- materia in cui è di pacifica applicazione il principio di cui all'art. 191 TFUE;
- particolare modestia dell'onere imposto: si incide non sull'attività economica, ma su una modalità particolare del suo esplicarsi (uso di prodotti monouso inquinanti) offrendo un'alternativa per nulla gravosa (sostituzione con oggetti analoghi non inquinanti) ed assicurando un congruo termine di adeguamento, in conformità a fondamentali canoni costituzionali;

assodato che la limitazione dell'uso della plastica è già disposta in generale dal legislatore statale (artt. 226 *bis* e 226 *ter* del Codice ambientale) e si propone semplicemente una lettura estensiva degli stessi (non limitata alle buste monouso) conforme sia al canone di logicità-ragionevolezza (art. 3 Cost.) sia agli obiettivi programmati per il legislatore: artt. 9 (nella sua declinazione ambientale) 32 e 41 Cost.;

meditato che una tale lettura è univocamente imposta da ciò che accade sul piano fenomenico, essendo noti a tutti i danni prodotti dalla plastica, a prescindere dal fatto che si tratti di buste, piatti, bicchieri o altro, tanto da farne una protagonista di un tempo oramai passato;

valutato che anche il presupposto per il potere di ordinanza sussiste, infatti, è insegnamento della migliore dottrina che il potere *extra ordinem* è congegnato per fronteggiare situazioni che l'ordinamento generale non ha previsto, essendo impossibile anticipare tutte le declinazioni di un problema, specie di quelle indotte da luoghi e contesti particolari, inoltre, proprio in materia ambientale vige oramai il *principio di precauzione* tratto dall'art. 191 TFUE che legittima il provvedere anche se sussiste solo il pericolo di un danno a beni primari; se il potere di ordinanza sussiste *tatione materiae* per derogare alle regole legali sulla gestione dei rifiuti, deve valere *minus ad maior* per, incidere a monte del ciclo, per evitare eventi che portino a siffatte gestioni derogatorie;

viste le pronunce degli organi di giustizia, ed i responsi di istituti specializzati: Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 01/10/2019, n.862; Cons. di St., sez. III , 01/07/2019 , n. 4509; Cass. civ., sez. un., 10/04/2019 , n. 10018; Cass. civ., sez. III , 31/01/2019 , n. 2790; Con. di St., sez. VI , 25/01/2018 , n. 502; Corte Cost., 18/01/2018 , n. 5; Corte giustizia UE sez. III, 04/03/2015, n.534; T.A.R. , Parma , sez. I , 10/02/2015 , n. 41

visti gli artt. 99 e 112 c.p.c.; gli artt. 3 *ter*, 191, 226 *bis* e 226 *ter*, 226 *quater* del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 (codice dell'ambiente); gli artt. 3, 9, 32, 41 della Costituzione; l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ravvisata l'urgenza di provvedere a tutela della salubrità, del pregio naturalistico e paesaggistico del territorio, presupposti necessari per la tutela della qualità di vita e la stessa salute psicofisica collettiva;

Tanto premesso, visto e considerato;

ORDINA

È vietato l'uso, l'acquisto e la vendita di piatti, stoviglie, bicchieri e contenitori per alimenti monouso in plastica non biodegradabile e non riutilizzabile per un elevato numero di volte, nonché di altri oggetti che hanno un irrimediabile arco temporale di utilità.

Al fine di minimizzare il danno economico, in considerazione della grave crisi che affligge il territorio, fermo restando l'obbligo di evitare nuovi approvvigionamenti, gli operatori economici possono esaurire le scorte disponibili fino al 31.12.2020 e di tali scorte è ammesso eccezionalmente utilizzo e vendita.

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Cagliari; ai Ministeri della Salute e dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare; alla Regione Sardegna; alla Provincia del Sud Sardegna; all'Ufficio Tecnico Comunale; Comando di Polizia Locale; Comando Stazione Carabinieri di Calasetta; Comando Polizia di Stato di Carbonia; Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Sant'Antioco;

la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni, sul sito istituzionale del Comune di Calasetta e la massima diffusione possibile;

Avverte

che ogni violazione alla presente ordinanza, salvo integrazione di più grave reato, è sanzionata (con la sanzione amministrativa da pari a € (da 25 a 500) a norma dell'art. 7 *bis* d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e fermo l'obbligo di ripristino e di risarcire i danni eventuali;

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- al TAR Sardegna entro 60 gg. dalla pubblicazione ai sensi della legge 1034/71;
- alternativamente al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla pubblicazione ai sensi del D.P.R. 1199/71.

La Sindaca
dottoressa Claudia MURA

